

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2026, n. 6-3063

Regolamento regionale recante: "Modalità d'uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni, in attuazione dell'articolo 12, comma 4 bis della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)". Approvazione.



Seduta N° 190

Adunanza 21 SETTEMBRE 2026

Il giorno 21 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Daniela CAMERONI - Federico RIBOLDI

DGR 6-3063/2026/XII

OGGETTO:

Regolamento regionale recante: “Modalità d’uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni, in attuazione dell’articolo 12, comma 4 bis della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”. Approvazione.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, stabilisce all’articolo 12, comma 4 bis, “Le modalità d'uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni sono disciplinate da specifico regolamento regionale, predisposto dalla Giunta regionale, informati gli enti gestori, le organizzazioni sindacali e i comuni, acquisito il parere della commissione consiliare competente. Tale regolamento specifica altresì le modalità di controllo, di accertamento e di contestazione delle violazioni, di competenza degli enti gestori, nonché le specifiche sanzioni in caso di inadempienza, dalle sanzioni amministrative, al rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati, fino all’applicabilità di procedure di decadenza o di risoluzione del contratto. Accanto al regime delle sanzioni e dell’accompagnamento attraverso la mediazione sociale, il regolamento può introdurre, anche in via sperimentale, un sistema sanzionatorio e premiale al tempo stesso, attraverso una dotazione di punti iniziale per ogni assegnatario, da diminuirsi in caso di accertamento di violazione e di comminata sanzione o da aumentarsi in caso di comportamento virtuoso”;

- l’art. 11 bis, comma 1, della L.R. n. 30/2006, recante “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”, stabilisce che “l’ufficio di presidenza esprime parere obbligatorio sulle proposte di regolamento relative a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali”.

Considerata la necessità di procedere all’approvazione del Regolamento a disciplina delle modalità

d'uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni, previsto dal citato art. 12, comma 4 bis, della L.R. n. 3/2010.

Dato atto che è stato elaborato dal Settore regionale “Politiche di welfare abitativo” della Direzione “Welfare”, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 12, comma 4 bis, della L.R. n. 3/2010, e tenuto anche conto dei Regolamenti sulle modalità d’uso degli alloggi di edilizia sociale già precedentemente adottati dalle singole Agenzie Territoriali per la Casa, un testo del sopra citato Regolamento regionale a disciplina delle modalità d’uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni, allegato al presente provvedimento, con il quale vengono compiutamente disciplinati gli obblighi e i divieti degli assegnatari in relazione agli alloggi assegnati, le modalità di controllo, di accertamento e di contestazione delle relative violazioni a tali obblighi e divieti, nonché le conseguenti sanzioni, consistenti nella risoluzione del contratto e, di conseguenza, nella decadenza dall’assegnazione.

Dato , inoltre, atto che:

- del sopra citato testo è stata data informazione, con note dell’Assessore regionale alle Politiche della casa prot. n. 14983 e 14992 del 30 luglio 2026, agli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, alle organizzazioni sindacali degli assegnatari e ai Comuni, come stabilito dall’art. 12, comma 4 bis, della L.R. n. 3/2010;
- sulla proposta regolamentare in esame hanno espresso parere favorevole la Commissione consiliare competente (nella seduta del 10 settembre 2026), ai sensi dell’art. 12, comma 4 bis, della L.R. n. 3/2010 e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali (nella seduta del 6 agosto 2026), ai sensi dell’art. 11 bis, comma 1, della L.R. n. 30/2006.

Richiamato l’art. 51 dello Statuto, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale emana i regolamenti regionali.

Ritenuto di approvare la proposta di regolamento regionale recante: “Modalità d’uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni, in attuazione dell’articolo 12, comma 4 bis della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

visto l’art. 11 bis della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30;

visto l’articolo 51 dello Statuto.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di disciplina regolamentare senza ricadute sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare il regolamento regionale recante: “Modalità d’uso degli alloggi di edilizia sociale e

delle parti comuni, in attuazione dell'articolo 12, comma 4 bis della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

2) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e ai sensi degli artt. 5 e 8 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3063-2026-All_1-Regolamento_Uso_Alloggi_DEF.pdf (omissis)



Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 settembre 2026, N. 3/R - Regolamento regionale recante: "Modalità d'uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni, in attuazione dell'articolo 12, comma 4 bis della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", è stato pubblicato sul 4° supplemento del 24 settembre 2026 al Bollettino Ufficiale n. 38 del 24 settembre 2026 (n.d.r.)

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento